



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA. APPROVAZIONE –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Sindaca MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:-

- nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente all'esterno in occasione di eventi quali visite, manifestazioni, ricorrenze;
- il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinate da:
 - art. 1, commi 9 e 173 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza; - art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, il quale obbliga tutte le amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
 - art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'Ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- nell'ordinamento che concerne il diritto pubblico non esiste tuttavia una disciplina specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato di incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, perché le spese di rappresentanza possano essere legittimamente sostenute dagli enti, è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;
- eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare;

Ritenuto pertanto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza, con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondano all'interesse pubblico e che quindi possano dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento per le spese di rappresentanza, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che detto schema di regolamento è stato predisposto secondo i principi e i criteri elaborati sul punto per le spese di rappresentanza, le quali possono sostenersi in relazione alla stretta correlazione con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione

esterna dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa sostenuta, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini;

L'approvazione del Regolamento permetterà di:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla VII[^] Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15/12/2022;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità - dr. Bruno Giraudo espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento delle Spese di rappresentanza, nel testo che figura quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento sulle spese di rappresentanza entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della presente deliberazione con cui viene approvato;
- 3) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità Bruno Giraudo.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Indice

Art. 1 – finalità

Art. 2 – definizione di spesa di rappresentanza

Art. 3 – tipologia delle spese di rappresentanza

Art. 4 – casi di inammissibilità delle spese di rappresentanza

Art. 5 – stanziamento di bilancio e procedure di spesa

Art. 6 – anticipazione economica

Art. 7 – disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza che l'Amministrazione comunale può sostenere, nell'ambito dei fini istituzionali, al fine di riordinare le stesse e garantire nel contempo una positiva immagine dell'ente, sia all'interno della propria organizzazione, sia nell'opinione pubblica.
2. L'assunzione di spese di rappresentanza è autorizzata nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Spese di rappresentanza sono tutte quelle spese effettuate a scopo promozionale per accrescere o mantenere il ruolo, il decoro, il prestigio e la reputazione dell'ente verso l'esterno. Esse devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente, oltre che rivestire i caratteri dell'ufficialità, solennità, trasparenza, pubblicità, sobrietà e congruità.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di cerimonie e ricorrenze, oltreché di incontri, convegni, congressi, manifestazioni o iniziative, organizzati direttamente dall'ente o da altre Amministrazioni o soggetti, di interesse del
3. Rientrano inoltre quelle sostenute per l'organizzazione e la gestione di manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, anche internazionale.
4. Costituiscono altresì spese di rappresentanza quelle connesse a servizi e prestazioni in occasione di attività e iniziative all'interno dell'ente nelle quali siano coinvolti uno o più organi del Comune.

Art. 3 – Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza-quelle relative alle seguenti attività, prestazioni e iniziative:

- a. ospitalità a favore di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva, oltretutto di personalità di rilievo negli stessi settori, purché trattasi di eventi aventi risonanza e importanza pubblica;
- b. colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, effettuate da Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio con ospiti che rivestono le qualifiche di cui al precedente punto. Sono equiparati agli ospiti gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza;
- c. iniziative di promozione, anche all'estero, di attività imprenditoriali e prodotti di eccellenza locali;
- d. gemellaggi e rapporti istituzionali di collaborazione con altre città, regioni o stati;
- e. omaggi a favore di soggetti non facenti parte dell'Amministrazione comunale, particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente o organismo al quale appartengono, in occasione di particolari e significative ricorrenze;
- f. accoglienza e ospitalità a favore di partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della comunicazione (stampa, Radio e TV) e personalità, nell'ambito di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente;
- g. ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità di cui all'art. 2.

Art. 4 – Inammissibilità delle spese di rappresentanza

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- b) omaggi e liberalità a favore di amministratori, dipendenti dell'ente ed ex dipendenti collocati in quiescenza, fatta eccezione per il riconoscimento di attività non legate alla funzione prestata per l'ente;
- c) spese per necrologi o telegrammi effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'ente, o delle loro famiglie;
- d) rinfreschi, colazioni di lavoro e bevande in genere per dipendenti e amministratori dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio);
- e) servizi di ristorazione a favore di soggetti politici, sindacali e altri amministratori pubblici, che partecipano a incontri non aventi carattere di rappresentanza, ufficialità e solennità di cui all'art. 2;
- f) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Art. 5 – Stanziamento di bilancio e procedure di spesa

1. Le spese di rappresentanza possono essere autorizzate nei limiti dello stanziamento di bilancio annualmente stabilito.
2. Le spese di cui sopra sono liquidate dal dirigente competente e pagate, anche mediante cassa economale, previa presentazione della relativa documentazione.
3. Il limite di spesa, con riferimento a ogni singolo atto di rappresentanza, pagabile mediante cassa economale è fissato in € 2.000,00, IVA esclusa.

Art. 6 – Anticipazione economale

Le spese di rappresentanza, laddove siano presenti esigenze imprevedibili e urgenti adeguatamente motivate, possono essere rimborsate mediante fondo economale.

In tal caso, il modulo di richiesta di rimborso o di pagamento deve essere accompagnato dalla scheda esplicativa, con allegata la documentazione giustificativa e fiscale – in originale – della spesa stessa.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di attività amministrativa e rappresentanza.